



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 359 del 31/10/2023

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA TARIFFE, SCHEMA CONVENZIONE/ACCORDO GESTORI PIATTAFORME TELEMATICHE O SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, LINEE GUIDA PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di Ottobre, alle ore 13:12, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil	Sindaco	Presente
Bellini Chiara	Vice Sindaco	Presente
Bragagni Francesco	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Gianfreda Kristian	Assessore	Presente
Magrini Juri	Assessore	Presente
Maresi Moreno	Assessore	Assente
Mattei Francesca	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente

Totale presenti n. 9 - Totale assenti n. 1

Presiede Jamil Sadegholvaad nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino.



OGGETTO: Imposta di Soggiorno - modifica tariffe, schema convenzione/accordo gestori piattaforme telematiche o soggetti che esercitano attività intermediazione immobiliare, linee guida per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al Regolamento Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

in materia di regolazione:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali), art. 7 bis avente ad oggetto "*Sanzioni amministrative*" e ss.mm.ii.;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 avente ad oggetto "*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*" e ss.mm.ii, nonché i relativi decreti attuativi;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), avente ad oggetto "*Imposta di Soggiorno*" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 avente ad oggetto "*Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione del relativo Regolamento Comunale*" e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96 avente ad oggetto il "*Regime fiscale delle locazioni brevi*" e ss.mm.ii.;
- l'art. 46 del D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito con L. 19/12/2019, n. 157 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale*" e ss.mm.ii.;
- l'art. 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con L. 17/07/2020, n. 77 avente ad oggetto "*Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia*" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di C.C. n. 61 del 03/12/2020 avente ad oggetto "*Imposta di Soggiorno – Nuovo Regolamento Comunale*";
- la Delibera di C.C. n. 90 del 29/11/2022 avente ad oggetto "*Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale*";

in materia di nomina del funzionario responsabile:

- la Delibera di G.C. n. 143 del 19/06/2012 avente ad oggetto "*Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione delle misure dell'imposta e nomina del funzionario responsabile*" ;
- la Delibera di G.C. n. 186 del 06/06/2023 avente ad oggetto "*Imposta di Soggiorno. Conferma della nomina del Funzionario Responsabile e nomina del sostituto*";

in materia di tariffe, convenzioni e sanzioni amministrative:

- la Delibera di G.C. n.16 del 23/01/2018 avente ad oggetto "*Approvazione schema di convenzione per i gestori di piattaforme telematiche o per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare*" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di G.C. n. 332 del 30/10/2018 avente ad oggetto "*Imposta di Soggiorno - modifica tariffe; approvazione delle linee guide per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al regolamento comunale; modifica schema di convenzione per i gestori di piattaforme telematiche o per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare*" e ss.mm.ii.;

- la Delibera di G.C. n. 407 del 15/11/2022 avente ad oggetto: "*Aumento tariffe Imposta di Soggiorno per locazioni brevi e appartamenti ammobiliati uso turistico*";
- la Delibera di G.C. n. 8 del 12/01/2021 avente ad oggetto "*Imposta di Soggiorno: approvazione delle linee guide per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al nuovo Regolamento Comunale per l'Istituzione dell'Imposta di Soggiorno*";

PREMESSO che

- il citato art. 4, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, ha previsto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire l'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- l'art. 46 del D.L. 26/10/2019, n. 124 ha inserito, al suddetto art. 4, il comma 1-bis, che consente, nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
- il Comune di Rimini, in qualità di comune capoluogo di Provincia a vocazione fortemente turistica, vanta una media, nel decennio 2012/2022 di circa n. 6.700.000 presenze annue, che si inseriscono nel tessuto economico cittadino con una popolazione residente di n. 150.305 abitanti al 31/12/2022;
- le statistiche elaborate sulle presenze annue hanno evidenziato l'aumento della domanda di alloggi in appartamenti;
- l'estate del 2023 è stata caratterizzata da un incremento dei prezzi che ha coinvolto tutta la penisola, andando a interessare soprattutto le località di mare, quelle di montagna e le città d'arte: secondo Assoutenti + 18% per i rincari delle strutture ricettive rispetto al 2022;
- l'ingente presenza turistica sul nostro territorio richiede, costantemente, adeguati servizi pubblici ed azioni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico/ambientale, nonchè necessita di aumentare il valore della nostra città come destinazione di soggiorno attraverso l'organizzazione di eventi turistici, sportivi e culturali;
- l'aumento dei prezzi al consumo ha provocato anche una maggiorazione della spesa necessaria per l'acquisto dei beni e servizi di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che

- occorre sostenere gli interventi finalizzati a favorire l'incremento dei flussi turistici nella nostra città, con particolare riferimento alla sua promo-commercializzazione, alla manutenzione del "Parco del Mare", al trasporto pubblico locale, nonché al suo potenziamento come mèta ambita in chiave anche extra balneare, attraverso nuovi eventi di natura culturale, sociale e sportiva (Tour de France 2024, Rimini candidata capitale italiana della cultura 2026, ecc.);
- in base a quanto sopra riportato e in ragione del criterio generale di proporzionalità del prezzo, richiamato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, non paiono più adeguate le attuali tariffe dell'Imposta di Soggiorno, quindi, risulta opportuno aumentarle per le tipologie di seguito indicate, a decorrere dal 01/01/2024:

- a) Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence) disciplinate dall'art. 5, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. n. 1017/2009 e n. 1301/2009:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/2009 e n. 1301/2009	1 stella	0,70	1,50
	2 stelle	1,00	2,00
	3 stelle / 3 stelle superior	2,00	2,50
	4 stelle/ 4 stelle superior	3,00	4,00
	5 stelle	4,00	5,00

- b) Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi disciplinati dall'art. 6, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007 e marina resort classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007	1 stella	0,20	0,40
	2 stelle	0,40	0,60
	3 stelle	0,60	0,80
	4 stelle	0,80	1,00
Strutture Ricettive all'aria aperta: marina resort classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014	1 stella	0,20	0,50
	2 stelle	0,40	1,00
	3 stelle	0,60	1,50
	4 stelle	0,80	2,00

- c) Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande) disciplinati dagli artt. 7, 8, 10, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande), ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	unica	0,70	1,00

- d) Locazioni turistiche di appartamenti:

- case ed appartamenti per vacanze come disciplinati dall'art. 11, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004;
- appartamento ammobiliato ad uso turistico come disciplinati dall'art. 12, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004;
- Bed & Breakfast (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) come disciplinata dall'art. 13, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004;
- locazioni brevi ai sensi dell'art. 4, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è riscosso direttamente dal proprietario dell'immobile:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	2 soli	0,70	2,00
	3 soli	1,00	2,00
	4 soli	2,00	2,00
Altre Tipologie ricettive: Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	unica	1,50	2,00
Altre Tipologie ricettive: Bed & Breakfast (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004	unica	0,70	2,00
Immobili oggetto di locazioni brevi , ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile	unica	1,50	2,00

e) Locazioni brevi ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è riscosso da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (%)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (%)
Immobili oggetto di locazioni brevi , ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	unica	4	5

- che il maggior gettito atteso da tale modifica tariffaria, rispetto all'importo comunicato con nota prot. n. 344562 del 04/10/2023 di 9.400.000 euro per la previsione di bilancio 2024, è di circa 3.000.000 euro, per complessivi 12.400.000 euro (capitolo 450 denominato "IMPOSTA DI SOGGIORNO" P.F. 1.01.01.41.001);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale;

CONFERMATE, per tutto il resto, le disposizioni della Delibera G.C. n. 332 del 30/10/2018 richiamata e specificamente le tariffe riguardanti villaggi turistici e agriturismi;

VALUTATO di aggiornare, di conseguenza, la tabella delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno, riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, in caso di locazioni brevi, la suddetta variazione della tariffa applicata ai gestori di piattaforme telematiche ed ai soggetti che incassano il canone derivante da attività di intermediazione immobiliare, comporta la necessità di apportare delle modifiche al relativo schema di convenzione/accordo, di cui alle Delibere di G.C. n. 16 del 23/01/2018 e n. 137 del 27/04/2021, riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono evidenziate in rosso le parti modificate;

RILEVATA, inoltre, l'opportunità di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili in caso di violazioni al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno per la mancata, parziale, tardiva presentazione della comunicazione periodica, in considerazione del fatto che la periodicità mensile, introdotta con la modifica al suddetto Regolamento approvata con delibera C.C. n. 90 del 29/11/2022, e non più trimestrale di tale adempimento, in caso di violazioni ripetute, aumenterebbe in maniera eccessiva la gravosità della pena rispetto alla violazione (Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono evidenziate in rosso le parti modificate);

CONFERMATE, per tutto il resto, le disposizioni già approvate con delibera G.C. n. 8 del 12/01/2021 in materia di linee guida per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno;

OSSERVATO che, a seguito della suddetta riduzione delle sanzioni amministrative, non si prevede una minor entrata, in quanto tale diminuzione dovrebbe compensarsi con l'aumento del numero delle relative contestazioni;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, le nuove tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della relativa delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze;

SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative dei gestori delle strutture ricettive, come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in

ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento sui controlli interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'aumento, a decorrere dal 01/01/2024, delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno per persona e per pernottamento, per le tipologie di seguito indicate, ferme restando le esenzioni approvate dal Regolamento comunale per l'Imposta di Soggiorno:

a) Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence) disciplinate dall'art. 5, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. n. 1017/2009 e n. 1301/2009:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/2009 e n. 1301/2009	1 stella	0,70	1,50
	2 stelle	1,00	2,00
	3 stelle / 3 stelle superior	2,00	2,50
	4 stelle/ 4 stelle superior	3,00	4,00
	5 stelle	4,00	5,00

b) Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi disciplinati dall'art. 6, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007 e MARINA resort classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007	1 stella	0,20	0,40
	2 stelle	0,40	0,60
	3 stelle	0,60	0,80
	4 stelle	0,80	1,00
Strutture Ricettive all'aria aperta: marina resort classificati secondo i parametri	1 stella	0,20	0,50
	2 stelle	0,40	1,00

stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014	3 stelle	0,60	1,50
	4 stelle	0,80	2,00

c) Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande) disciplinati dagli artt. 7, 8, 10, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004 e classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere:</u> case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande), ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	unica	0,70	1,00

d) Locazioni turistiche di appartamenti:

- case ed appartamenti per vacanze come disciplinati dall'art. 11, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004;
- appartamento ammobiliato ad uso turistico come disciplinati dall'art. 12, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004;
- Bed & Breakfast (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) come disciplinata dall'art. 13, L.R. Emilia-Romagna n. 16 del 28/07/2004;
- locazioni brevi ai sensi dell'art. 4, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è riscosso direttamente dal proprietario dell'immobile:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (euro)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (euro)
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere:</u> case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	2 soli	0,70	2,00
	3 soli	1,00	2,00
	4 soli	2,00	2,00
<u>Altre Tipologie ricettive:</u> Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	unica	1,50	2,00
<u>Altre Tipologie ricettive:</u> Bed & Breakfast (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004	unica	0,70	2,00
Immobili oggetto di locazioni brevi , ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile	unica	1,50	2,00

e) Locazioni brevi ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è riscosso da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare:

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA vigente (%)	IMPOSTA in vigore dal 01/01/2024 (%)
Immobili oggetto di locazioni brevi , ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	unica	4	5

2. **DI RILEVARE** che il maggior gettito atteso da tale modifica tariffaria, rispetto all'importo comunicato con nota prot. n. 344562 del 04/10/2023 di 9.400.000 euro per la previsione di bilancio 2024, è di circa 3.000.000 euro, per complessivi 12.400.000 euro (capitolo 450 denominato "IMPOSTA DI SOGGIORNO" P.F. 1.01.01.41.001);
3. **DI CONFERMARE**, per tutto il resto, le disposizioni della Delibera G.C. n. 332 del 30/10/2018 e specificamente le tariffe per villaggi turistici e agriturismi;
4. **DI AGGIORNARE**, di conseguenza, la tabella delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno, riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **DI APPROVARE** l'integrazione dello schema di convenzione/accordo da sottoscrivere con i gestori di piattaforme telematiche o con i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che, ad oggi, lo hanno già stipulato;
6. **DI DARE, INOLTRE, ATTO** che:
 - per le modifiche, presenti nell'integrazione della convenzione/accordo, che comportano interventi tecnici alle Piattaforme è prevista una data di entrata in vigore denominata "data di implementazione", con la quale si intende il primo giorno del mese successivo a un periodo di almeno trenta giorni a partire dalla data di sottoscrizione della integrazione;
 - alle integrazioni della convenzione/accordo già sottoscritto non deriverà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione;
7. **DI DISPORRE** che, in ossequio alle vigenti disposizioni, vengano adottati con determinazione dirigenziale i successivi atti relativi alla sottoscrizione delle integrazioni delle convenzioni/accordi con i diversi operatori coinvolti, nonché alla gestione dei rapporti;
8. **DI CONSENTIRE** l'apporto, con determina dirigenziale, di modifiche non sostanziali allo schema di integrazione della convenzione/accordo allegato alla presente deliberazione, qualora si rendessero necessarie nel corso del procedimento;

9. **DI MODIFICARE** di conseguenza, lo schema di convenzione/accordo come riportato nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. **DI APPROVARE** la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie relativamente agli illeciti derivanti dalle violazioni al Regolamento per l'Imposta di Soggiorno per la mancata, parziale, tardiva presentazione della comunicazione periodica, riportate nell'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto;
11. **DI CONFERMARE** per tutto il resto, le disposizioni già approvate con delibera di G.C. n. 8 del 12/01/2021, in materia di linee guida per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno;
12. **DI DARE ATTO** che, a seguito della suddetta riduzione delle sanzioni amministrative, non si prevede una minor entrata, in quanto tale diminuzione dovrebbe compensarsi con l'aumento delle relative contestazioni;
13. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 e ss.mm.ii., all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360;
14. **DI DISPORRE** che per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;
15. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
16. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.

SINDACO

Jamil Sadegholvaad

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Delibera di Giunta Comunale n. XXX del XXX)

(DA MODIFICARE)

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (*) (euro)
<u>Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere</u> (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/2009 e G.R. n. 1301/2009	1 stella	0,70
	2 stelle	1,00
	3 stelle / 3 stelle superior	2,00
	4 stelle/ 4 stelle superior	3,00
	5 stelle	4,00
<u>Strutture Ricettive all'aria aperta: villaggi turistici</u> , classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007	2 stelle	1,00
	3 stelle	2,00
	4 stelle	3,00
<u>Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi</u> classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007; marina resort classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014	1 stella	0,20
	2 stelle	0,40
	3 stelle	0,60
	4 stelle	0,80
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza</u> gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	2 soli	0,70
	3 soli	1,00
	4 soli	2,00
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere</u> (room and breakfast, locande), ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	unica	0,70
<u>Altre Tipologie ricettive: Agriturismi</u> classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. n. 987/2011	1 girasole	0,70
	2 girasoli	0,80
	3 girasoli	1,50
	4 girasoli	2,50
	5 girasoli	3,00
<u>Altre Tipologie ricettive: Bed & Breakfast</u> (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004	unica	0,70
<u>Altre Tipologie ricettive: Appartamenti ammobiliati ad uso turistico</u> ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	unica	1,50
<u>Altre Tipologie ricettive: Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea</u> , ai sensi della delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera di G.R. n. 803/2007	-	0,00
<u>Immobili oggetto di locazioni brevi</u> , ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile	unica	1,50
<u>Immobili oggetto di locazioni brevi</u> , ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	unica	4% del canone o corrispettivo della locazione (**)

(*) per persona e per notte di soggiorno, fino ad un massimo di n. 7 notti.

(**) fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per notte di soggiorno.

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Delibera di Giunta Comunale n. XXX del XXX)

(NUOVE TARIFFE)

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (*) (euro)
<u>Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere</u> (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/2009 e G.R. n. 1301/2009	1 stella	1,50
	2 stelle	2,00
	3 stelle / 3 stelle superior	2,50
	4 stelle/ 4 stelle superior	4,00
	5 stelle	5,00
<u>Strutture Ricettive all'aria aperta: villaggi turistici</u> , classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007	2 stelle	1,00
	3 stelle	2,00
	4 stelle	3,00
<u>Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi</u> classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007;	1 stella	0,40
	2 stelle	0,60
	3 stelle	0,80
	4 stelle	1,00
<u>Strutture Ricettive all'aria aperta: marina resort</u> classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014	1 stella	0,50
	2 stelle	1,00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2,00
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza</u> gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	2 soli	2,00
	3 soli	2,00
	4 soli	2,00
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere</u> (room and breakfast, locande) ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. n. 802/2007	unica	1,00
<u>Altre Tipologie ricettive: Agriturismi</u> classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. n. 987/2011	1 girasole	0,70
	2 girasoli	0,80
	3 girasoli	1,50
	4 girasoli	2,50
	5 girasoli	3,00
<u>Altre Tipologie ricettive: Bed & Breakfast</u> (attività saltuaria di pernottamento e prima colazione) ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004	unica	2,00
<u>Altre Tipologie ricettive: Appartamenti ammobiliati ad uso turistico</u> ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007	unica	2,00
<u>Altre Tipologie ricettive: Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea</u> , ai sensi della delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera G.R. n. 803/2007	-	0,00
<u>Immobili oggetto di locazioni brevi</u> , ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50 del 24/04/2017, gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile	unica	2,00
<u>Immobili oggetto di locazioni brevi</u> , ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50 del 24/04/2017, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	unica	5 % del canone o corrispettivo della locazione (**)

(*) per persona e per notte di soggiorno, fino ad un massimo di n. 7 notti.

(**) fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per notte di soggiorno.

Accordo relativo all'applicazione, riscossione e versamento dell'Imposta di Soggiorno integrato con Addendum delibera di Giunta Comunale n. 137 del 27/04/2021: Modifica Art. 1 "Obblighi delle parti e", Art. 2 "Misure dell'imposta e versamento" e Art. 4 "Verifiche e controlli".

TRA

Il Comune di Rimini, con sede in Rimini Piazza Cavour n. 27, rappresentato, ai fini del presente Accordo, da, Dirigente del Settore Tributi (di seguito, il "Comune")

E

Società, con sede legale in, rappresentata, ai fini del presente Accordo, da(di seguito, la "Piattaforma").

Di seguito, congiuntamente definite le "Parti"

CON RIFERIMENTO

allo schema di convenzione approvato dalla Giunta del Comune di Rimini con Delibera n. 16 del 23/01/2018 e all'addendum allo schema approvato con Delibera di G.C. n. 137 del 27/04/2021

PREMESSO CHE:

- per i motivi esposti nella delibera di approvazione dello schema di convenzione in oggetto, è necessario rimodulare le tariffe dell'Imposta di soggiorno anche per gli intermediari che intervengono, in qualità di obbligati con diritto di rivalsa, nell'incasso di canoni o corrispettivi delle locazioni brevi, come dettagliatamente espresso nelle delibere di approvazione sopra riportate;
- con Delibera di Consiglio n. 90 del 29/11/2022 sono stati modificati i commi 6 e 7 dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nei quali viene stabilita la periodicità del versamento dell'imposta e della comunicazione all'Ente con cadenza mensile e non più trimestrale;
- con Delibera G.C. n. 137/2021 sono state apportate modifiche allo schema di convenzione approvato con Delibera G.C. n. 16/2018;
- si ritiene opportuno aggiornare e coordinare l'accordo e l'addendum, modificando l'art. 1, l'art. 2 e l'art. 4 della schema di convenzione, rimanendo invariati tutti gli altri articoli.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono che, a far data dalla sottoscrizione della presente modifica, l'Articolo 1 e 2 dello schema di convenzione è integralmente sostituito come segue, mentre tutti gli altri termini e condizioni previsti dall'Accordo e dall'addendum non espressamente modificati, vengono riuniti in un unico documento, rimangono inalterati e sono applicabili al presente Accordo.

Articolo 1 Obblighi delle parti

- Il Comune, nel perseguire gli obiettivi di semplificazione e snellezza procedimentale, conscio delle limitazioni tecniche e complessità tecnologiche alla base dei meccanismi di riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte della Piattaforma, si impegna, nell'ambito della propria attività e nel rispetto della normativa in materia di tariffazione, a favorire ed omogeneizzare i processi di raccolta dell'imposta medesima da parte della Piattaforma su tutte le transazioni che interverranno su di essa. Tale impegno si tradurrà in concreti provvedimenti posti in atto dal Comune, inclusa la razionalizzazione e armonizzazione delle tariffe. Il Comune riconosce ed accetta che la Piattaforma si impegna a riscuotere l'imposta di soggiorno in misura pari all'aliquota di cui in premesse ed esclusivamente rispetto agli Annunci prenotati sulla Piattaforma, in conformità a quanto indicato nei seguenti articoli.
- Le Parti, al fine di ovviare ai problemi interpretativi insorti con riferimento alla legislazione di settore, ritengono opportuno precisare che la Piattaforma riscuoterà l'imposta di soggiorno con riferimento ai soli annunci disponibili sulla Piattaforma che ricadono nelle categorie indicate nel prospetto riepilogativo prodotto sub Allegato 1 ("**Locazioni Brevi**"). Il Comune riconosce ed accetta che è esclusivamente l'Host a decidere la categoria applicabile per il proprio annuncio.
- La Piattaforma accetta e riconosce, a partire dalla Data di Implementazione, la responsabilità per il pagamento dell'imposta di soggiorno relativa agli Annunci prenotati sulla Piattaforma che si qualificano come Locazioni Brevi, limitatamente alla riscossione e al successivo versamento della stessa.
- Il Comune prende atto che la Piattaforma si impegna a riscuotere e a riversare l'imposta comunale di soggiorno in modo automatico, in base ai dati e/o altre informazioni fornite dagli Host e dai Guest (quali, ad esempio, il numero di pernottamenti, il numero di Ospiti).
- La Piattaforma riverserà l'Imposta di soggiorno riscossa con le modalità e, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento vigente, entro 16 giorni dalla fine del ~~trimestre~~ **mese** a rilevanza e trasmetterà, tramite PEC (ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it), nel medesimo termine, la ~~dichiarazione trimestrale~~ **comunicazione mensile** secondo i formulari in allegato all'accordo originario o attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Comune di Rimini. Entro il 30 giugno dell'anno solare successivo, la Piattaforma è tenuta a presentare ~~al Comune~~ la dichiarazione cumulativa secondo le modalità indicate dal citato D.L. 34/2020 e i relativi decreti attuativi. In presenza di limitazione tecniche la Piattaforma potrà presentare tale dichiarazione tramite PEC (ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it) o e-mail o altro mezzo concordato tra le Parti. Con riferimento agli obblighi dell'agente contabile, in attesa dei chiarimenti degli organi competenti, la Piattaforma è tenuta a presentare al Comune, entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'annualità di riferimento, il conto di gestione.
- Nel caso in cui il Comune, a seguito di verifiche, riscontrasse delle incongruenze tra quanto dichiarato e i versamenti effettuati dalla Piattaforma, chiederà alla stessa di verificare le informazioni inserite e di porre in essere le azioni correttive necessarie al fine di avere una corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato. Analogamente, nel caso in cui la Piattaforma

riscontri, a seguito di verifica interna, un'anomalia nei dati trasmessi, è tenuta a rettificare la dichiarazione entro 15 giorni dalla data in cui l'errore sarà identificato.

- La Piattaforma invierà una comunicazione agli Host per informarli che, a partire dalla Data di Implementazione, la Piattaforma interverrà nella raccolta e versamento dell'imposta di soggiorno per i soli annunci che ricadono nelle categorie identificate all'Allegato 1 secondo quanto scelto autonomamente dagli host per il proprio annuncio. Agli Host verrà chiesto di verificare tempestivamente la categoria inserita inizialmente per il proprio annuncio e porre in essere le eventuali modifiche necessarie.
- La Piattaforma provvederà al riversamento dell'imposta di soggiorno applicabile alle prenotazioni effettuate sulla Piattaforma nel trimestre decorrente dalla Data di Implementazione. La Piattaforma non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali imposte arretrate non versate dagli Host al Comune prima della Data di Implementazione.
- Le Parti convengono che, alla luce dell'incertezza normativa relativa all'ambito di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte della Piattaforma, per eventuali comportamenti difformi, tenuti dalla Piattaforma dalla data di entrata in vigore dell'art. 180 del D. Lgs. n. 34/2020 e fino alla Data di Implementazione, il Comune non irrogherà sanzioni.
- La Piattaforma non potrà, altrettanto, essere ritenuta responsabile per il mancato versamento da parte degli Host di eventuali imposte o somme dovute in forza di prenotazioni avvenute su altri canali telematici o tradizionali.
- A fronte della stipula dell'Accordo e del presente Addendum, la Piattaforma sarà responsabile esclusivamente della corretta esecuzione delle relative obbligazioni, ma nulla nell'Accordo o nell'Addendum potrà o dovrà essere interpretato dalle Parti come fonte di ulteriori obblighi fiscali e tributari in capo alla Piattaforma. Più precisamente l'Accordo e l'Addendum non potranno in alcun modo essere interpretati come attribuzione alla Piattaforma del ruolo di sostituto di imposta ai sensi della normativa italiana.

Articolo 2

Misura dell'imposta e versamento

1. L'importo dell'imposta di soggiorno che la Piattaforma dovrà riscuotere e successivamente riversare è determinato secondo quanto disposto dal Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalla delibera di Giunta Comunale del Comune di Rimini n. 332/2018 e successive modifiche **in corso di approvazione** che rimodula la misura dell'imposta di soggiorno al 4% **5%**. Per ragioni operative, le Parti concordano che la riscossione dell'imposta di soggiorno avvenga al momento della conferma della prenotazione sulla Piattaforma. ~~A titolo esemplificativo: se la prenotazione viene effettuata nel 2021, ma il soggiorno avrà effettivamente luogo nel 2022, alla fattispecie imponibile si applicheranno le regole e le tariffe in vigore nel 2021.~~ **A titolo esemplificativo: se la prenotazione viene effettuata nel 2023, ma il soggiorno avrà effettivamente luogo nel 2024, alla fattispecie imponibile si applicheranno le regole e le tariffe in vigore nel 2023.** Anche le ~~dichiarazioni trimestrali~~ **comunicazioni mensili** verranno predisposte con riferimento alla data di prenotazione. Nel caso in cui una prenotazione venga annullata o modificata, la Piattaforma detrarrà l'imposta pagata in eccesso dai successivi versamenti, così da garantire che l'imposta pagata sia solamente quella effettivamente dovuta. In caso di apporto di modifiche alle

prenotazioni, il momento impositivo sarà quello in cui tali modifiche sono intervenute.

2. Per quanto riguarda le esenzioni, il Comune prende atto che esse non possano essere applicate all'atto di una prenotazione sulla Piattaforma: le Parti, in merito, stabiliscono che la Piattaforma dovrà informare gli Ospiti in merito alle esenzioni previste all'interno del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, dando in tal modo la possibilità agli stessi di chiedere il relativo rimborso alla Piattaforma.
3. Le Parti convengono che il versamento dell'imposta riscossa nel ~~trimestre~~ **mese** verrà effettuato tramite modalità pagoPA o, in caso di limitazioni tecniche, mediante bonifico bancario sul c/c di seguito riportato:

IBAN: IT 63 Q02008 24220 000102621578

SWIFT: UNCRITM1SM0

intestato a:

COMUNE DI RIMINI

Indicando nella causale:

NOME DEL PORTALE – IDS - ~~Trimestre~~ **Mese** e anno di riferimento.

Qualora le modalità di pagamento dovessero variare, il Comune di Rimini fornirà indicazioni in merito, almeno 30 giorni prima della data del successivo pagamento.

4. Il versamento correttamente effettuato dalla Piattaforma al Comune di Rimini assolverà l'obbligo del versamento dell'imposta, relativamente ai pernottamenti e agli importi che risulteranno dalle suddette ~~dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del presente Addendum~~ **comunicazioni mensili**, mentre rimangono a carico degli Host gli adempimenti relativi ai periodi e le prenotazioni gestite al di fuori della Piattaforma, o che non si qualificano come Locazioni Brevi.

Articolo 3

Obblighi relativi al conferimento di informazioni e amministrazione finanziaria

1. La Piattaforma si impegna ad informare gli Host, ad esempio attraverso le proprie pagine "Ospitare Responsabilmente":
 - dell'obbligo di assolvere direttamente alla riscossione, al riversamento e alla dichiarazione con riguardo alle transazioni concluse al di fuori della Piattaforma, per il tramite di altre piattaforme o di canali tradizionali o che, pur essendo state concluse all'interno della Piattaforma, non si qualificano come Locazioni Brevi;
 - dell'entrata in vigore di nuove norme e nuove disposizioni regolamentari riguardanti l'imposta di soggiorno.

Articolo 4

Verifiche e controlli

1. Il Comune di Rimini avrà facoltà di effettuare verifiche sulla correttezza e completezza delle informazioni rese in sede di **comunicazione**/dichiarazione, attraverso la richiesta di dati quali, ad esempio, il numero di host registrati, il numero di pernottamenti effettuati, il numero di ospiti alloggiati.
2. La Piattaforma dovrà fornire, se richiesto, l'accesso ai propri registri finanziari esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della predetta verifica. Il Comune di Rimini seguirà le procedure legali applicabili a tale verifica e al fine di mantenere tali dati anonimi; essi potranno essere utilizzati solamente ai fini del controllo sull'esattezza dell'imposta comunale di soggiorno sui pernottamenti, riscossa e versata, e non potranno essere condivisi con soggetti terzi, salvo obblighi di legge imposti al Comune da parte delle autorità competenti (ad esempio: autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate). Il Comune di Rimini avrà accesso a dati anonimi a campione per verificare se la Piattaforma riscuote e versa in modo corretto l'imposta comunale di soggiorno dovuta sui pernottamenti.
3. La Piattaforma, se necessario ai fini delle dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'Agente Contabile, fornirà un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per i controlli.
4. La Piattaforma sarà in grado di comunicare dati personali esclusivamente in conformità ai propri Terms of Service. La Piattaforma si riserva il diritto di richiedere all'Host o all'Ospite il consenso a condividere i suoi dati personali, oppure chiedere che il Comune di Rimini notifichi alla Piattaforma una richiesta vincolante secondo il diritto applicabile, anche seguendo la procedura legale prevista dall'Accordo di Mutua Assistenza Legale (MLAT) se la Piattaforma ha sede legale all'estero, relativa alla divulgazione di dati personali.
5. A sua discrezione, la Piattaforma doterà gli Host registrati di uno strumento di informazione in grado di dare loro una panoramica del numero di pernottamenti registrati nel corso dell'anno precedente, nonché dei ricavi generati e dell'imposta comunale di soggiorno da questi trattenuta a fronte dei predetti pernottamenti.
6. Le Parti nomineranno dei referenti cui spetterà il compito di verificare regolarmente l'attuazione del presente Accordo. Tali verifiche si terranno tutte le volte che le Parti lo riterranno opportuno.

Articolo 5

Rimborsi

1. Qualora gli Ospiti chiedano il rimborso dell'imposta comunale di soggiorno riscossa erroneamente dalla Piattaforma, questa acquisirà idonea documentazione, che verrà messa a disposizione del Comune di Rimini per le opportune verifiche, provvederà ad erogare direttamente il rimborso all'Ospite ed apporterà i dovuti correttivi alla dichiarazione compilata attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Comune di Rimini o secondo i formulari forniti dal Comune.

Articolo 6

Trasferimento dei diritti

1. La Piattaforma può cedere i propri diritti o delegare i propri obblighi in virtù del presente Accordo ad altra società del gruppo, purché non si modifichino in modo sostanziale le modalità di collaborazione previste dal presente Accordo. In tal caso, la Piattaforma dovrà informare il Comune di Rimini entro i 15 giorni successivi. Sarà facoltà del Comune di Rimini recedere dall'Accordo, dandone comunicazione scritta alla piattaforma.

Articolo 7

Divieto di divulgazione

1. Il Comune di Rimini dichiara e garantisce che tutte le informazioni e i dati che riceve o apprende o di cui è informato per mezzo della Piattaforma o da soggetti terzi, tra cui le agenzie, consulenti, dipartimenti o organizzazioni governative, a fronte o in relazione al presente Accordo, saranno mantenute strettamente confidenziali e non verranno utilizzate o condivise o divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Piattaforma, ad eccezione delle richieste pervenute da parte dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità deputata al controllo contabile degli enti pubblici (Corte dei Conti) o di altro soggetto in possesso dei previsti poteri (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza).
2. Il Comune di Rimini e la Piattaforma dichiarano che non comunicheranno nulla a terzi in relazione alla stipula e al contenuto del presente Accordo senza il preventivo consenso dell'altra parte.

Articolo 8

Sanzioni

1. Nel caso in cui la Piattaforma non adempia a quanto stabilito dal presente Accordo e in particolare relativamente alle tempistiche previste per l'inoltro dei documenti amministrativi, quali la dichiarazione annuale e/o per il dovuto riversamento dell'imposta, il Comune di Rimini procederà a dare notifica di tale inadempimento per iscritto, via raccomandata A/R o PEC all'indirizzo comunicato preventivamente dalla Piattaforma, riservandosi di applicare le sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento sull'imposta di soggiorno.

Articolo 9

Modifiche al regolamento comunale

1. Il Comune di Rimini comunicherà prontamente alla Piattaforma le modifiche regolamentari e tariffarie che possono produrre conseguenze sull'imposizione e riscossione dell'imposta comunale di soggiorno.
2. Il Comune, in questo senso, riconosce che cambiamenti sostanziali nei presupposti di applicazione e assolvimento o nella tempistica di riversamento, possono avere un'incidenza rilevante nella gestione dei sistemi tecnici della Piattaforma.
3. Qualora le modifiche al regolamento fossero tali da richiedere l'apporto di modifiche al sistema informatico della Piattaforma, quest'ultima comunicherà al Comune il tempo necessario per

implementarle e profonderà ogni sforzo affinché tali modifiche vengano apportate nel lasso di tempo stimato. In tal caso, il Comune concederà un lasso di tempo adeguato per poter effettuare gli adeguamenti richiesti.

4. La Piattaforma riconosce che modifiche tariffarie che mantengano inalterata la struttura dell'imposta saranno introdotte dalla Piattaforma tempestivamente e applicate a far data dall'entrata in vigore della modifica.

Articolo 10 Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di un anno in considerazione della continua evoluzione normativa della materia e anche ai fini della verifica dell'efficacia ed effettiva applicabilità dell'accordo stesso. A meno di cause e circostanze che diano adito a diritti di recesso (da esercitarsi con preavviso scritto di 3 mesi via PEC o raccomandata A/R) o risoluzione, l'Accordo si rinnoverà automaticamente di anno in anno.
2. Le Parti concordano che, in casi di dubbi interpretativi del presente Accordo, qualora la Piattaforma abbia sede all'estero, prevalga la versione in lingua italiana.

Articolo 11 Risoluzione dell'Accordo

1. Il Comune di Rimini ha il diritto di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, senza notifica di inadempimento o senza dover adire le vie giudiziarie, nel caso in cui:
 - a) la Piattaforma venga dichiarata fallita, o abbia chiesto e le sia stata accordata una moratoria o abbia altrimenti perso la possibilità di disporre del proprio patrimonio, o venga ammessa ad altra procedura concorsuale;
 - b) il presente Accordo diventi incompatibile o contraria alla legge applicabile o al Regolamento Comunale.

Articolo 12 Controversie

1. Le Parti eleggono il loro domicilio presso il Foro competente di Rimini.
2. Qualora si ritenga esservi una controversia e le parti non siano in grado di risolverla, possono decidere di nominare un collegio arbitrale di esperti in materia e di accettare le conseguenze della decisione da esso adottata.

Accettato e firmato dal Comune di Rimini

Accettato e firmato dalla Piattaforma

Allegato 1 – Locazioni Brevi / Annex 1 - Short-Term Rentals

	NON-STR
Cottage	
Bungalow	
Bnb	X
Earthhouse	
Train	
Condominium	
Guesthouse	
Hostel	X
Boat	
Chalet	
Cycladic house	
Igloo	R
Barn	
Resort	X
Villa	
Shepherd's hut	
Tipi	
Boutique Hotel	X
Dome	
Trullo	
Rv	
Dorm	X
Cabin	
Casa particular	
Vacation Home	X
Other	
In-law	
Timeshare	
Treehouse	
Entire floor	
Ryokan	
Loft	
Campsite	X
-unknown-	
Apartment	
Bus	
Tiny house	
Island	
Pension	x
Castle	
Minsu	
Heritage Hotel	X

House	
Lighthouse	
Nature Lodge	
Aparthotel	X
Dammuso	
Yurt	
Guest suite	
Houseboat	
Hut	
Windmill	
Plane	
Farm stay	X
Tent	
Serviced Apartment	X
Townhouse	
Hotel	X
Cave	

Accordo relativo all'applicazione, riscossione e versamento dell'Imposta di Soggiorno: testo integrato e coordinato con Addendum e approvato con delibere di Giunta Comunale n. 16/2018 e n. 137 del 27/04/2021

TRA

Il Comune di Rimini, con sede in Rimini Piazza Cavour n. 27, rappresentato, ai fini del presente Accordo, da, Dirigente del Settore Tributi (di seguito, il “**Comune**”)

E

Società, con sede legale in, rappresentata, ai fini del presente Accordo, da(di seguito, la “**Piattaforma**”).

Di seguito, congiuntamente definite le “**Parti**”.

CON RIFERIMENTO

allo schema di convenzione approvato dalla Giunta del Comune di Rimini con Delibera n. 16 del 23/01/2018 e all'addendum allo schema approvato con Delibera di G.C. n. 137 del 27/04/2021

PREMESSO CHE:

- per i motivi esposti nella delibera di approvazione dello schema di convenzione in oggetto, è necessario rimodulare le tariffe dell'Imposta di soggiorno anche per gli intermediari che intervengono, in qualità di obbligati con diritto di rivalsa, nell'incasso di canoni o corrispettivi delle locazioni brevi, come dettagliatamente espresso nelle delibere di approvazione sopra riportate;

- con Delibera di Consiglio n. 90 del 29/11/2022 sono stati modificati i commi 6 e 7 dell'art. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nei quali viene stabilita la periodicità del versamento dell'imposta e della comunicazione all'Ente con cadenza mensile e non più trimestrale;

- con Delibera G.C. n. 137/2021 sono state apportate modifiche allo schema di convenzione approvato con Delibera G.C. n. 16/2018;

- si ritiene opportuno aggiornare e coordinare l'accordo e l'addendum, modificando l'art. 1, l'art. 2 e l'art. 4 della schema di convenzione, rimanendo invariati tutti gli altri articoli.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono che, a far data dalla sottoscrizione della presente modifica , l'Articolo 1 e 2 dello schema di convenzione è integralmente sostituito come segue, mentre tutti gli altri termini e condizioni previsti dall'Accordo e dall'addendum non espressamente modificati, vengono riuniti in

un unico documento, rimangono inalterati e sono applicabili al presente Accordo.

Articolo 1 **Obblighi delle parti**

- Il Comune, nel perseguire gli obiettivi di semplificazione e snellezza procedimentale, conscio delle limitazioni tecniche e complessità tecnologiche alla base dei meccanismi di riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno da parte della Piattaforma, si impegna, nell'ambito della propria attività e nel rispetto della normativa in materia di tariffazione, a favorire ed omogeneizzare i processi di raccolta dell'imposta medesima da parte della Piattaforma su tutte le transazioni che interverranno su di essa. Tale impegno si tradurrà in concreti provvedimenti posti in atto dal Comune, inclusa la razionalizzazione e armonizzazione delle tariffe. Il Comune riconosce ed accetta che la Piattaforma si impegna a riscuotere l'imposta di soggiorno in misura pari all'aliquota di cui in premesse ed esclusivamente rispetto agli Annunci prenotati sulla Piattaforma, in conformità a quanto indicato nei seguenti articoli.
- Le Parti, al fine di ovviare ai problemi interpretativi insorti con riferimento alla legislazione di settore, ritengono opportuno precisare che la Piattaforma riscuoterà l'imposta di soggiorno con riferimento ai soli annunci disponibili sulla Piattaforma che ricadono nelle categorie indicate nel prospetto riepilogativo prodotto sub Allegato 1 ("**Locazioni Brevi**"). Il Comune riconosce ed accetta che è esclusivamente l'Host a decidere la categoria applicabile per il proprio annuncio.
- La Piattaforma accetta e riconosce, a partire dalla Data di Implementazione, la responsabilità per il pagamento dell'imposta di soggiorno relativa agli Annunci prenotati sulla Piattaforma che si qualificano come Locazioni Brevi, limitatamente alla riscossione e al successivo versamento della stessa.
- Il Comune prende atto che la Piattaforma si impegna a riscuotere e a riversare l'imposta comunale di soggiorno in modo automatico, in base ai dati e/o altre informazioni fornite dagli Host e dai Guest (quali, ad esempio, il numero di pernottamenti, il numero di Ospiti).
- La Piattaforma riverserà l'Imposta di soggiorno riscossa con le modalità e, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento vigente, entro 16 giorni dalla fine del mese a rilevanza e trasmetterà, tramite PEC (ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it), nel medesimo termine, la comunicazione mensile secondo i formulari in allegato all'accordo originario o attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Comune di Rimini. Entro il 30 giugno dell'anno solare successivo, la Piattaforma è tenuta a presentare la dichiarazione cumulativa secondo le modalità indicate dal citato D.L. 34/2020 e i relativi decreti attuativi. In presenza di limitazione tecniche la Piattaforma potrà presentare tale dichiarazione tramite PEC (ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it) o e-mail o altro mezzo concordato tra le Parti. Con riferimento agli obblighi dell'agente contabile, in attesa dei chiarimenti degli organi competenti, la Piattaforma è tenuta a presentare al Comune, entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'annualità di riferimento, il conto di gestione.
- Nel caso in cui il Comune, a seguito di verifiche, riscontrasse delle incongruenze tra quanto dichiarato e i versamenti effettuati dalla Piattaforma, chiederà alla stessa di verificare le informazioni inserite e di porre in essere le azioni correttive necessarie al fine di avere una corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato. Analogamente, nel caso in cui la Piattaforma riscontri, a seguito di verifica interna, un'anomalia nei dati trasmessi, è tenuta a rettificare la dichiarazione entro 15 giorni dalla data in cui l'errore sarà identificato.

- La Piattaforma invierà una comunicazione agli Host per informarli che, a partire dalla Data di Implementazione, la Piattaforma interverrà nella raccolta e versamento dell'imposta di soggiorno per i soli annunci che ricadono nelle categorie identificate all'Allegato 1 secondo quanto scelto autonomamente dagli host per il proprio annuncio. Agli Host verrà chiesto di verificare tempestivamente la categoria inserita inizialmente per il proprio annuncio e porre in essere le eventuali modifiche necessarie.
- La Piattaforma provvederà al riversamento dell'imposta di soggiorno applicabile alle prenotazioni effettuate sulla Piattaforma nel trimestre decorrente dalla Data di Implementazione. La Piattaforma non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali imposte arretrate non versate dagli Host al Comune prima della Data di Implementazione.
- Le Parti convengono che, alla luce dell'incertezza normativa relativa all'ambito di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte della Piattaforma, per eventuali comportamenti difformi, tenuti dalla Piattaforma dalla data di entrata in vigore dell'art. 180 del D. Lgs. n. 34/2020 e fino alla Data di Implementazione, il Comune non irrogherà sanzioni.
- La Piattaforma non potrà, altrettanto, essere ritenuta responsabile per il mancato versamento da parte degli Host di eventuali imposte o somme dovute in forza di prenotazioni avvenute su altri canali telematici o tradizionali.
- A fronte della stipula dell'Accordo e del presente Addendum, la Piattaforma sarà responsabile esclusivamente della corretta esecuzione delle relative obbligazioni, ma nulla nell'Accordo o nell'Addendum potrà o dovrà essere interpretato dalle Parti come fonte di ulteriori obblighi fiscali e tributari in capo alla Piattaforma. Più precisamente l'Accordo e l'Addendum non potranno in alcun modo essere interpretati come attribuzione alla Piattaforma del ruolo di sostituto di imposta ai sensi della normativa italiana.

Articolo 2

Misura dell'imposta e versamento

1. L'importo dell'imposta di soggiorno che la Piattaforma dovrà riscuotere e successivamente riversare è determinato secondo quanto disposto dal Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalla delibera di Giunta Comunale del Comune di Rimini in corso di approvazione che rimodula la misura l'imposta di soggiorno al 5%. Per ragioni operative, le Parti concordano che la riscossione dell'imposta di soggiorno avvenga al momento della conferma della prenotazione sulla Piattaforma. A titolo esemplificativo: se la prenotazione viene effettuata nel 2023, ma il soggiorno avrà effettivamente luogo nel 2024, alla fattispecie imponibile si applicheranno le regole e le tariffe in vigore nel 2023. Anche le comunicazioni mensili verranno predisposte con riferimento alla data di prenotazione. Nel caso in cui una prenotazione venga annullata o modificata, la Piattaforma deterrà l'imposta pagata in eccesso dai successivi versamenti, così da garantire che l'imposta pagata sia solamente quella effettivamente dovuta. In caso di apporto di modifiche alle prenotazioni, il momento impositivo sarà quello in cui tali modifiche sono intervenute.
2. Per quanto riguarda le esenzioni, il Comune prende atto che esse non possano essere applicate all'atto di una prenotazione sulla Piattaforma: le Parti, in merito, stabiliscono che la Piattaforma dovrà informare gli Ospiti in merito alle esenzioni previste all'interno del Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, dando in tal modo la possibilità agli stessi di chiedere il relativo rimborso alla Piattaforma.

3. Le Parti convengono che il versamento dell'imposta riscossa nel mese verrà effettuato tramite modalità pagoPA o, in caso di limitazioni tecniche, mediante bonifico bancario sul c/c di seguito riportato:

IBAN: IT 63 Q02008 24220 000102621578

SWIFT: UNCRITM1SM0

intestato a:

COMUNE DI RIMINI

Indicando nella causale:

NOME DEL PORTALE – IDS - Mese e anno di riferimento.

Qualora le modalità di pagamento dovessero variare, il Comune di Rimini fornirà indicazioni in merito, almeno 30 giorni prima della data del successivo pagamento.

4. Il versamento correttamente effettuato dalla Piattaforma al Comune di Rimini assolverà l'obbligo del versamento dell'imposta, relativamente ai pernottamenti e agli importi che risulteranno dalle suddette comunicazioni mensili, mentre rimangono a carico degli Host gli adempimenti relativi ai periodi e le prenotazioni gestite al di fuori della Piattaforma, o che non si qualificano come Locazioni Brevi.

Articolo 3

Obblighi relativi al conferimento di informazioni e amministrazione finanziaria

1. La Piattaforma si impegna ad informare gli Host, ad esempio attraverso le proprie pagine "Ospitare Responsabilmente":
 - dell'obbligo di assolvere direttamente alla riscossione, al riversamento e alla dichiarazione con riguardo alle transazioni concluse al di fuori della Piattaforma, per il tramite di altre piattaforme o di canali tradizionali o che, pur essendo state concluse all'interno della Piattaforma, non si qualificano come Locazioni Brevi;
 - dell'entrata in vigore di nuove norme e nuove disposizioni regolamentari riguardanti l'imposta di soggiorno.

Articolo 4

Verifiche e controlli

1. Il Comune di Rimini avrà facoltà di effettuare verifiche sulla correttezza e completezza delle informazioni rese in sede di comunicazione/dichiarazione, attraverso la richiesta di dati quali, ad esempio, il numero di host registrati, il numero di pernottamenti effettuati, il numero di ospiti alloggiati.
2. La Piattaforma dovrà fornire, se richiesto, l'accesso ai propri registri finanziari esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini della predetta verifica. Il Comune di Rimini seguirà le procedure legali applicabili a tale verifica e al fine di mantenere tali dati anonimi; essi

potranno essere utilizzati solamente ai fini del controllo sull'esattezza dell'imposta comunale di soggiorno sui pernottamenti, riscossa e versata, e non potranno essere condivisi con soggetti terzi, salvo obblighi di legge imposti al Comune da parte delle autorità competenti (ad esempio: autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate). Il Comune di Rimini avrà accesso a dati anonimi a campione per verificare se la Piattaforma riscuote e versa in modo corretto l'imposta comunale di soggiorno dovuta sui pernottamenti.

3. La Piattaforma, se necessario ai fini delle dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'Agente Contabile, fornirà un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per i controlli.
4. La Piattaforma sarà in grado di comunicare dati personali esclusivamente in conformità ai propri Terms of Service. La Piattaforma si riserva il diritto di richiedere all'Host o all'Ospite il consenso a condividere i suoi dati personali, oppure chiedere che il Comune di Rimini notifichi alla Piattaforma una richiesta vincolante secondo il diritto applicabile, anche seguendo la procedura legale prevista dall'Accordo di Mutua Assistenza Legale (MLAT) se la Piattaforma ha sede legale all'estero, relativa alla divulgazione di dati personali.
5. A sua discrezione, la Piattaforma doterà gli Host registrati di uno strumento di informazione in grado di dare loro una panoramica del numero di pernottamenti registrati nel corso dell'anno precedente, nonché dei ricavi generati e dell'imposta comunale di soggiorno da questi trattenuta a fronte dei predetti pernottamenti.
6. Le Parti nomineranno dei referenti cui spetterà il compito di verificare regolarmente l'attuazione del presente Accordo. Tali verifiche si terranno tutte le volte che le Parti lo riterranno opportuno.

Articolo 5 Rimborsi

1. Qualora gli Ospiti chiedano il rimborso dell'imposta comunale di soggiorno riscossa erroneamente dalla Piattaforma, questa acquisirà idonea documentazione, che verrà messa a disposizione del Comune di Rimini per le opportune verifiche, provvederà ad erogare direttamente il rimborso all'Ospite ed apporterà i dovuti correttivi alla dichiarazione compilata attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Comune di Rimini o secondo i formulari forniti dal Comune.

Articolo 6 Trasferimento dei diritti

1. La Piattaforma può cedere i propri diritti o delegare i propri obblighi in virtù del presente Accordo ad altra società del gruppo, purché non si modifichino in modo sostanziale le modalità di collaborazione previste dal presente Accordo. In tal caso, la Piattaforma dovrà informare il Comune di Rimini entro i 15 giorni successivi. Sarà facoltà del Comune di Rimini recedere dall'Accordo, dandone comunicazione scritta alla piattaforma.

Articolo 7 Divieto di divulgazione

1. Il Comune di Rimini dichiara e garantisce che tutte le informazioni e i dati che riceve o apprende o di cui è informato per mezzo della Piattaforma o da soggetti terzi, tra cui le agenzie, consulenti, dipartimenti o organizzazioni governative, a fronte o in relazione al presente

Accordo, saranno mantenute strettamente confidenziali e non verranno utilizzate o condivise o divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Piattaforma, ad eccezione delle richieste pervenute da parte dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità deputata al controllo contabile degli enti pubblici (Corte dei Conti) o di altro soggetto in possesso dei previsti poteri (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza).

2. Il Comune di Rimini e la Piattaforma dichiarano che non comunicheranno nulla a terzi in relazione alla stipula e al contenuto del presente Accordo senza il preventivo consenso dell'altra parte.

Articolo 8 Sanzioni

1. Nel caso in cui la Piattaforma non adempia a quanto stabilito dal presente Accordo e in particolare relativamente alle tempistiche previste per l'inoltro dei documenti amministrativi, quali la dichiarazione annuale e/o per il dovuto riversamento dell'imposta, il Comune di Rimini procederà a dare notifica di tale inadempimento per iscritto, via raccomandata A/R o PEC all'indirizzo comunicato preventivamente dalla Piattaforma, riservandosi di applicare le sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento sull'imposta di soggiorno.

Articolo 9 Modifiche al regolamento comunale

1. Il Comune di Rimini comunicherà prontamente alla Piattaforma le modifiche regolamentari e tariffarie che possono produrre conseguenze sull'imposizione e riscossione dell'imposta comunale di soggiorno.
2. Il Comune, in questo senso, riconosce che cambiamenti sostanziali nei presupposti di applicazione e assolvimento o nella tempistica di riversamento, possono avere un'incidenza rilevante nella gestione dei sistemi tecnici della Piattaforma.
3. Qualora le modifiche al regolamento fossero tali da richiedere l'apporto di modifiche al sistema informatico della Piattaforma, quest'ultima comunicherà al Comune il tempo necessario per implementarle e profonderà ogni sforzo affinché tali modifiche vengano apportate nel lasso di tempo stimato. In tal caso, il Comune concederà un lasso di tempo adeguato per poter effettuare gli adeguamenti richiesti.
4. La Piattaforma riconosce che modifiche tariffarie che mantengano inalterata la struttura dell'imposta saranno introdotte dalla Piattaforma tempestivamente e applicate a far data dall'entrata in vigore della modifica.

Articolo 10 Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di un anno in considerazione della continua evoluzione normativa della materia e anche ai fini della verifica dell'efficacia ed effettiva applicabilità dell'accordo stesso. A meno di cause e circostanze che diano adito a diritti di recesso (da esercitarsi con preavviso scritto di 3 mesi via PEC o raccomandata A/R) o risoluzione, l'Accordo si rinnoverà automaticamente di anno in anno.
2. Le Parti concordano che, in casi di dubbi interpretativi del presente Accordo, qualora la

Piattaforma abbia sede all'estero, prevalga la versione in lingua italiana.

Articolo 11
Risoluzione dell'Accordo

1. Il Comune di Rimini ha il diritto di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, senza notifica di inadempimento o senza dover adire le vie giudiziarie, nel caso in cui:
 - a) la Piattaforma venga dichiarata fallita, o abbia chiesto e le sia stata accordata una moratoria o abbia altrimenti perso la possibilità di disporre del proprio patrimonio, o venga ammessa ad altra procedura concorsuale;
 - b) il presente Accordo diventi incompatibile o contraria alla legge applicabile o al Regolamento Comunale.

Articolo 12
Controversie

1. Le Parti eleggono il loro domicilio presso il Foro competente di Rimini.
2. Qualora si ritenga esservi una controversia e le parti non siano in grado di risolverla, possono decidere di nominare un collegio arbitrale di esperti in materia e di accettare le conseguenze della decisione da esso adottata.

Accettato e firmato dal Comune di Rimini

Accettato e firmato dalla Piattaforma

Allegato 1 – Locazioni Brevi / Annex 1 - Short-Term Rentals

	NON-STR
Cottage	
Bungalow	
Bnb	X
Earthhouse	
Train	
Condominium	
Guesthouse	
Hostel	X
Boat	
Chalet	
Cycladic house	
Igloo	R
Barn	
Resort	X
Villa	
Shepherd's hut	
Tipi	
Boutique Hotel	X
Dome	
Trullo	
Rv	
Dorm	X
Cabin	
Casa particular	
Vacation Home	X
Other	
In-law	
Timeshare	
Treehouse	
Entire floor	
Ryokan	
Loft	
Campsite	X
-unknown-	
Apartment	
Bus	
Tiny house	
Island	
Pension	x
Castle	
Minsu	
Heritage Hotel	X

House	
Lighthouse	
Nature Lodge	
Aparthotel	X
Dammuso	
Yurt	
Guest suite	
Houseboat	
Hut	
Windmill	
Plane	
Farm stay	X
Tent	
Serviced Apartment	X
Townhouse	
Hotel	X
Cave	



NUOVE LINEE GUIDA PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) prevede, all'art. 7 bis, che per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Tale norma, già recepita nel Regolamento Comunale istitutivo dell'Imposta di Soggiorno (delibera C.C. n. 30/2012), è stata richiamata anche nel nuovo Regolamento approvato con delibera C.C. n. 61/2020 e s.m., che, all'art. 9, comma 4, individua le tipologie di violazioni per le quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni.

Considerato che il suddetto art. 7 bis prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, si considera opportuno ridurre quelle irrogabili in caso di mancata, parziale, tardiva presentazione della comunicazione periodica, in considerazione del fatto che la periodicità mensile, introdotta con la modifica al Regolamento approvata con delibera C.C. n. 90 del 29/11/2022, e non più trimestrale di tale adempimento, in caso di violazioni ripetute, aumenterebbe in maniera eccessiva la gravosità della pena rispetto alla violazione.

Pertanto, si definiscono le seguenti misure:

- a) in caso di violazione all'obbligo di accreditamento previsto dall'art. 6, comma 2, del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;
- b) in caso di violazione all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 3, che impone, solo alle strutture che non hanno carattere annuale, di inserire sul portale dell'imposta di soggiorno le date di apertura per ogni annualità, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 75,00;
- c) in caso di violazione all'obbligo d'informazione, di cui all'art. 6, comma 4, del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00;
- d) in caso di violazione all'obbligo di riscossione dell'imposta e rilascio della quietanza, di cui all'art. 6, comma 5 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00, per ogni mancata riscossione;
- e) in caso di omessa ~~dichiarazione~~ **comunicazione** periodica, di cui all'art. 6, comma 7 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro ~~500,00~~ **250,00**. L'irrogazione delle sanzione per l'omessa presentazione della ~~dichiarazione~~ **comunicazione** non esonera dalla presentazione della stessa;
- f) in caso di incompleta o infedele ~~dichiarazione~~ **comunicazione** periodica, di cui all'art. 6, comma 7 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro ~~250,00~~ **150,00**;

- g) in caso di tardiva ~~de~~ **comunicazione** ~~de~~ **comunicazione** periodica, di cui all'art. 6, comma 7 del suddetto regolamento, presentata entro 15 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00 dal sedicesimo giorno si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro ~~150,00~~ **100,00**;
- h) in caso di mancata attuazione degli obblighi stabiliti con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00 per ogni violazione della suddetta convenzione;
- i) in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inerenti la gestione dell'imposta o di mancata esibizione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, richiesti dall'Ente ai gestori o ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, di cui all'art. 8, comma 3 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;
- j) in ottemperanza al disposto dell'art. 16 della L. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta), si dispone che, in deroga al primo comma del suddetto articolo, se il pagamento delle suddette fattispecie, avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in alternativa, dalla notificazione degli estremi della violazione, sarà ammesso il pagamento di 1/3 della sanzione contestata, fermo restando l'importo minimo di Euro 25,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

La graduazione delle suddette violazioni, in sostituzione di quelle approvate con Delibera di G.C. n. 8 del 12/01/2021, avrà luogo a decorrere dal 01.01.2024.



NUOVE LINEE GUIDA PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) prevede, all'art. 7 bis, che per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Tale norma, già recepita nel Regolamento Comunale istitutivo dell'Imposta di Soggiorno (delibera C.C. n. 30/2012), è stata richiamata anche nel nuovo Regolamento approvato con delibera C.C. n. 61/2020 e s.m., che, all'art. 9, comma 4, individua le tipologie di violazioni per le quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni.

Considerato che il suddetto art. 7 bis prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, si considera opportuno ridurre quelle irrogabili in caso di mancata, parziale, tardiva presentazione della comunicazione periodica, in considerazione del fatto che la periodicità mensile, introdotta con la modifica al Regolamento approvata con delibera C.C. n. 90 del 29/11/2022, e non più trimestrale di tale adempimento, in caso di violazioni ripetute, aumenterebbe in maniera eccessiva la gravosità della pena rispetto alla violazione.

Pertanto, si definiscono le seguenti misure:

- a) in caso di violazione all'obbligo di accreditamento previsto dall'art. 6, comma 2, del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;
- b) in caso di violazione all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 3, che impone, solo alle strutture che non hanno carattere annuale, di inserire sul portale dell'imposta di soggiorno le date di apertura per ogni annualità, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 75,00;
- c) in caso di violazione all'obbligo d'informazione, di cui all'art. 6, comma 4, del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00;
- d) in caso di violazione all'obbligo di riscossione dell'imposta e rilascio della quietanza, di cui all'art. 6, comma 5 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00, per ogni mancata riscossione;
- e) in caso di omessa comunicazione periodica, di cui all'art. 6, comma 7 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00. L'irrogazione delle sanzione per l'omessa presentazione della comunicazione non esonera dalla presentazione della stessa;
- f) in caso di incompleta o infedele comunicazione periodica, di cui all'art. 6, comma 7 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,00;

- g) in caso di tardiva comunicazione periodica, di cui all'art. 6, comma 7 del suddetto regolamento, presentata entro 15 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00 dal sedicesimo giorno si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 100,00;
- h) in caso di mancata attuazione degli obblighi stabiliti con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00 per ogni violazione della suddetta convenzione;
- i) in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, inerenti la gestione dell'imposta o di mancata esibizione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, richiesti dall'Ente ai gestori o ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, di cui all'art. 8, comma 3 del suddetto regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;
- j) in ottemperanza al disposto dell'art. 16 della L. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta), si dispone che, in deroga al primo comma del suddetto articolo, se il pagamento delle suddette fattispecie, avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, in alternativa, dalla notificazione degli estremi della violazione, sarà ammesso il pagamento di 1/3 della sanzione contestata, fermo restando l'importo minimo di Euro 25,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

La graduazione delle suddette violazioni, in sostituzione di quelle approvate con Delibera di G.C. n. 8 del 12/01/2021, avrà luogo a decorrere dal 01.01.2024.